



## COMUNE DI PISTOIA

### CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 19

Seduta del 15/04/2025

**Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2025. APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **quindici** del mese di **Aprile** alle ore **14:58**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica.

Fatto eseguire l'appello nominale dalla Presidenza, risultano presenti i seguenti n. **21** componenti del Consiglio Comunale.

| N° | Componenti                 | Presente | N° | Componenti               | Presente |
|----|----------------------------|----------|----|--------------------------|----------|
| 1  | GELLI EMANUELE             | SI       | 18 | SARACCA CRISTIANO ETTORE | SI       |
| 2  | TOMASI ALESSANDRO          | SI       | 19 | CALZOLARI PAOLA          | SI       |
| 3  | RASO FABIO                 | SI       | 20 | ROMOLI PAOLO             | NO       |
| 4  | FERRI BIANCA               | NO       | 21 | CERDINI CINZIA           | SI       |
| 5  | MATI ISABELLA              | SI       | 22 | GIUSTI MATTEO            | NO       |
| 6  | PATANE' SALVATORE GIUSEPPE | NO       | 23 | FRATONI FEDERICA         | SI       |
| 7  | FONTANA FILIPPO            | SI       | 24 | TOSI PAOLO               | NO       |
| 8  | CIPRIANI LUCA              | SI       | 25 | BOANINI LORENZO          | SI       |
| 9  | PELAGALLI FRANCESCO        | SI       | 26 | NESI STEFANIA            | NO       |
| 10 | CAPECCHI FRANCESCA         | SI       | 27 | BOTTACCI IRENE           | NO       |
| 11 | GALLIGANI LORENZO          | SI       | 28 | FRAGAI AGOSTINO          | SI       |
| 12 | SICARI JESSICA             | NO       | 29 | COTTI ANTONELLA          | SI       |
| 13 | BARGIACCHI GIULIA          | NO       | 30 | NUTI TINA                | SI       |
| 14 | TRIMBOLI ANTONINO          | SI       | 31 | NESTI MATTIA             | NO       |
| 15 | BOJOLA IACOPO              | SI       | 32 | BRANCHETTI FRANCESCO     | SI       |
| 16 | CHECCUCCI EMANUELA         | NO       | 33 | BONACCHI GRETA           | SI       |
| 17 | PAGLIAI GIAMPAOLO          | NO       |    |                          |          |

Sono inoltre presenti:

gli **Assessori**: MENICHELLI BENEDETTA, SGUEGLIA GABRIELE, FROSINI ALESSANDRA.

Presiede il Sig. GELLI EMANUELE, nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa il **Vice Segretario Generale** del Comune DR.SSA VITALE DARIA;

Il **Presidente**, accertato il numero legale degli intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare in ordine all'argomento in oggetto.



## COMUNE DI PISTOIA

La Giunta pone al Consiglio la seguente proposta di deliberazione;

Il Presidente del Consiglio comunale introduce l'argomento, dando la parola all'Assessore Margherita Semplici, per la relativa illustrazione;

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2025.  
APPROVAZIONE

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che :

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 17/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 17/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziaria 2025/2027;

con deliberazione G.C. n. 3 del giorno 10/01/2025 è stato approvato il PEG, Piano Esecutivo di Gestione "Finanziario" 2025/2027;

con deliberazione G.C. n. 69 del 12/03/2025, immediatamente esecutiva è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;

#### PREMESSA

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo/amministrativo del DUP:

Linea programmatica 5 - UN'AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E LE SUE PARTECIPATE

Visto:

✎ l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che aveva istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, come disciplinato dai commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;

✎ l'art. 1, comma 738 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 relativo all'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Preso atto che è quindi rimasto fermo quanto disposto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico degli utilizzatori;

Considerato che:

✎ la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;



## COMUNE DI PISTOIA

- ✕ il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che nella commisurazione delle tariffe della Tari si tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- ✕ il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Visto inoltre:

- ✕ l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ✕ l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- ✕ l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che le tariffe della Tari devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ✕ l'art. 3, comma 5quiquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del decreto legge n. 50/2022 approvato il 2 maggio, il c.d. "Decreto Aiuti" che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora, che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- ✕ l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- ✕ l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- ✕ l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Dato atto che dal combinato disposto dell'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e



## COMUNE DI PISTOIA

dell'art. 3, comma 5sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 le tariffe TARI devono essere approvate entro il 30 aprile del corrente anno;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « *chi inquina paga* »;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Pistoia è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Centro" (Autorità di ambito territoriale ottimale), ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamata:

- ✂ la nota di ATO Toscana Centro, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 16 aprile 2024 al n. 56238, con cui è stata trasmessa la deliberazione n. 3 del 11.04.2024 di approvazione dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025;
- ✂ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29.04.2024 avente ad oggetto "Presa d'atto dell'aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti"

Preso atto che:

- ✂ l'importo totale accertato sul capitolo di entrata 10265/10 del Bilancio di previsione 2025-2027 è pari ad euro 25.013.736,00 per l'anno 2025;

Dato atto della deliberazione di approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tari, con la quale sono state modificati gli articoli 23, 25, 33, 36, 38 e 41, approvata nell'odierna seduta;

Ricordato che il comma 3 dell'articolo 34 del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti prevede il pagamento del tributo da parte dei contribuenti debba essere effettuato in n. 3 rate. Le prime due rate di pari importo, con scadenza 16 aprile e 16 settembre, calcolate a titolo di acconto, per un totale pari all'80% della tassa dovuta dell'anno precedente e l'ultima rata, a conguaglio, con scadenza 16 dicembre calcolata con le tariffe dell'anno di riferimento.

Dato atto che alcuni articoli del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti attribuiscono alla delibera annuale delle tariffe la determinazione dell'ammontare di riduzioni ivi stabilite, in conformità a quanto previsto dal comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;

Dato atto che il costo di tali riduzioni è coperto dal gettito della tariffa e ridistribuito all'interno della popolazione dei contribuenti Tari;

Ricordato che le riduzioni Tari vengono disciplinate nel Regolamento comunale, così come modificato in data odierna, e il rinvio alla delibera di approvazione delle tariffe riguarda solo la determinazione del quantum, indicato come valorizzazione nel regolamento stesso, nei limiti ivi previsti, e le modalità per l'ottenimento di tali riduzioni, nel rispetto dei criteri ivi prestabiliti;

Ritenuto di indicare le valorizzazioni delle riduzioni già previste negli anni precedenti, come segue:

- ✂ articolo 14 "Articolazione della tariffa" comma 4 in cui si precisa che la riduzione per la raccolta



## COMUNE DI PISTOIA

differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, è assicurata dall'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze fino a un massimo del 5% determinato annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe.

Per l'anno 2025 la riduzione applicabile è pari, come lo scorso anno, all'1,5% della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche

- ✚ articolo 21 *"Tariffa giornaliera"* comma 2 in cui si precisa che la tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e può essere aumentata sino al 100% con la deliberazione di determinazione delle tariffe.

Per l'anno 2025 non si applica, in merito alla tariffa, giornaliera alcun aumento;

- ✚ articolo 23 *"Riduzioni per le utenze domestiche"*, comma 1 in cui si precisa che la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle abitazioni con un unico occupante, come da risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune fino ad un massimo del 20%, con percentuale stabilita annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe.

Per l'anno 2025 la riduzione è valorizzata nella misura del 15%;

- ✚ articolo 25 *"Riduzioni per il riciclo"* comma 7 in cui si precisa che ai sensi dell'art. 1 comma 659 della Legge n. 147/2013 e dell'art. 37 della legge n. 221/2015, le imprese agricole e florovivaistiche che effettuano il compostaggio aerobico autorizzato ai sensi del D. Lgs n. 152/2006, hanno diritto ad una riduzione della tariffa. Per l'anno 2025, fermo quanto previsto dal D. Lgs n. 116/2020 e dall'articolo 10 comma 2, lettera a) bis del Regolamento comunale Tari, percentuale della riduzione, a valore residuale, è confermata nella misura del 10% della tariffa.

- ✚ Articolo 25 *"Riduzioni per il riciclo"* comma 8 in cui si precisa che ai sensi dell'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013 e dell'art. 17 della legge n. 166/2016, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono tali beni alimentari per scopi assistenziali. La riduzione della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, per una percentuale del costo unitario Cu di cui al punto 4.4 all. 1, del DPR 158/99. Per l'anno 2025, la percentuale prevista è pari al 100% e il costo unitario Cu è pari a 0,409.

- ✚ Articolo 27 Commi 1 e 2 - *per le utenze non domestiche con prevalente produzione dei rifiuti organici (cat. 22, 24 e 27) è prevista una riduzione nella misura massima del 50,5% della tariffa in caso di conferimento alla specifica raccolta differenziata dell'organico e anche delle altre frazioni secche, quali imballaggi e carta, purché il conferimento avvenga tramite modalità, che permettano il rilevamento puntuale degli svuotamenti. La valorizzazione della riduzione ed i parametri per l'ottenimento di tale riduzione saranno determinati annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe.* Tenuto conto della progressiva rimodulazione della modalità di raccolta dei rifiuti all'interno del territorio comunale - al fine di ottenere un miglioramento del servizio e la massimizzazione della differenziazione delle frazioni di rifiuto, per raggiungere l'obiettivo prefissato dal sistema regionale - nonché della necessità di uniformare il criterio per l'erogazione della riduzione, sia per le utenze che continuano a conferire tramite contenitori specifici in comodato gratuito, sia per le utenze che conferiscono presso le postazioni di interrati o le oasi ecologiche, viene confermato il riconoscimento di una riduzione del 50,5%, sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa. Detta riduzione viene calcolata in detrazione dell'importo dovuto nel corrente anno, fermo restando un eventuale conguaglio nell'anno successivo, subordinatamente al rispetto di entrambe le seguenti condizioni:

1. presentazione di autodichiarazione via PEC da parte dell'utente da produrre dal 01.12.2025 al 31.01.2026 attestante la corretta effettuazione della differenziazione delle diverse categorie merceologiche di rifiuti prodotti (carta, organico, multimateriale leggero, vetro);
2. il non essere incorsi in due sanzioni di non conformità del conferimento nel periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2025.

Nel caso in cui le utenze non assolvano le due condizioni sopra elencate al 31/12/2025, la riduzione sarà conseguentemente revocata e dovuta la tariffa per intero nella prima richiesta di



## COMUNE DI PISTOIA

pagamento utile dell'anno successivo. Per le utenze che si attiveranno nell'anno in corso, l'eventuale riduzione sarà applicata a consuntivo e conteggiata con la prima richiesta di pagamento utile.

- ✚ Articolo 27 Comma 3 - È prevista l'applicazione di una riduzione per l'avvio a recupero per le utenze domestiche che aderiscono a sistemi, anche sperimentali, di rilevamento puntuale dei propri conferimenti attraverso i quali viene attestata la quantità in peso o volume, di materiali recuperabili effettivamente conferiti dalla singola utenza. Per l'anno 2025 non è prevista alcuna riduzione.
- ✚ Articolo 27 Comma 4 - È prevista l'applicazione di una riduzione per l'avvio a recupero per le utenze non domestiche che aderiscono a sistemi, anche sperimentali, di rilevamento puntuale dei propri conferimenti attraverso i quali viene attestata la quantità in peso o volume, di materiali recuperabili effettivamente conferiti dalla singola utenza. Per l'anno 2025 non è prevista alcuna riduzione.
- ✚ Articolo 27 Comma 6 - *Per le utenze domestiche, il cui titolare sia residente nell'alloggio assoggettato a tariffa, e le utenze non domestiche situate nelle zone montane e collinari del territorio comunale può essere prevista una riduzione da applicarsi sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa. La valorizzazione della riduzione e la definizione dei criteri per l'individuazione delle zone montane e collinari saranno determinate annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe.* Per l'anno 2025 la riduzione applicabile è pari al 20% della tariffa per le utenze domestiche, il cui titolare sia residente nell'alloggio assoggettato a tariffa, e al 40% della tariffa per le utenze non domestiche. Le zone montane e collinari sono state individuate con le stesse modalità utilizzate negli anni precedenti, in particolare quelle definite dalla Provincia per le esenzioni dei terreni montani ai fini IMU (prima ICI) ovvero: vengono considerate le utenze domestiche e non domestiche che insistono sui fogli e particelle definiti montani con l'atto della Provincia di Pistoia nel 1999, ai sensi della lett. h) comma 1 art. 7 del D. Lgs. 504/92, precisando che l'elenco si riferisce alle particelle del "catasto Terreni" e non del "catasto Fabbricati" e che dei 160 Fogli montani, 16 sono "parzialmente" montani, ma ai fini dell'applicazione dell'agevolazione viene considerato totalmente "montano" l'intero foglio. La riduzione viene applicata d'ufficio ed eventuali congruagli o rettifiche saranno gestiti nella prima bollettazione utile.
- ✚ Articolo 27 Comma 7 - *Per le utenze domestiche e non domestiche che svolgano attività nell'ambito dei patti di collaborazione, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento comunale della Partecipazione attiva per la collaborazione dei cittadini alla cura dei beni comuni, può essere prevista una riduzione da applicarsi sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa. La valorizzazione della riduzione ed i parametri per l'ottenimento della riduzione saranno determinati annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe.* Per l'anno 2025 è prevista una riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa per le sole utenze non domestiche che consentano, tramite sottoscrizione di apposito patto di collaborazione, l'attivazione presso i propri locali e/o la propria area pertinenziale, di ecotappa per il conferimento, da parte dei cittadini, di specifiche tipologie di rifiuti, come bombolette spray, lampade a basso consumo e neon, toner e cartucce di inchiostro per stampanti, pile, piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), conformemente al servizio previsto dal gestore e attivato dall'amministrazione comunale con D.C.C. n. 42 del 06/04/2021 - All. E2 -. La richiesta per la riduzione tariffaria dovrà essere presentata al gestore entro il 31.12.2025 e l'agevolazione verrà concessa nella prima bollettazione utile.
- ✚ Articolo 27 Comma 8 - *Per le utenze non domestiche iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese riservata allo start up innovativo e per quelle relative all'imprenditoria giovanile può essere prevista una riduzione della parte variabile della tariffa. La valorizzazione della riduzione e la definizione dei criteri saranno determinate annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe.* Per l'anno 2025 la riduzione applicabile è pari al 100% della parte variabile della tariffa per le imprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese riservata allo start up innovativo. Per l'anno 2025 la riduzione applicabile è pari al 70% della parte variabile della tariffa per imprenditoria giovanile. Possono presentare domanda i soggetti di età compresa tra 18 e 36 anni che costituiscono, nell'anno 2025, nuove società sotto forma di s.n.c., s.a.s, s.r.l., s.p.a., s.a.p.a., s.s., cooperative e piccole cooperative. Sono escluse le imprese individuali, le società di fatto e le società a responsabilità limitata





## COMUNE DI PISTOIA

con un unico socio. Possono accedere all'agevolazione esclusivamente le nuove iniziative, attività cioè che non consistano in ampliamenti, ammodernamenti, riconversioni o ristrutturazioni di iniziative precedenti, operative nei settori di attività legati alla produzione di beni in agricoltura, artigianato e industria, commercio e fornitura di servizi alle imprese (sono esclusi i servizi alle persone e alle amministrazioni pubbliche). Per beneficiare di dette agevolazioni, il contribuente deve presentare apposita domanda allegando tutta la documentazione necessaria entro il 31 dicembre 2025. L'agevolazione verrà concessa nella prima bollettazione utile.

- ✂ l'articolo 27, comma 5 del Regolamento Tari, prevede che *Per le utenze domestiche di nuclei familiari che si trovino in una condizione di grave disagio sociale ed economico, rilevata dall'attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), può essere prevista la riduzione e/o l'esenzione dal pagamento della TARI nei limiti e con le modalità stabilite annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe o secondo previsioni di legge;*

Considerato che:

- è stato introdotto dall'art. 57-bis, comma 2 della Legge di conversione del D.L. 124/2019 (legge 19 dicembre 2019, n. 157) il bonus sociale per i rifiuti;
- è stato emanato, in data 21 gennaio 2025 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo, il Dpcm n. 24 (Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate) che ha stabilito quanto segue:

- ✂ il bonus sociale per i rifiuti sia riconosciuto a un'unica fornitura di servizio degli utenti domestici il cui nucleo familiare ha un Isee non superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.
- ✂ il bonus consiste in una riduzione del 25 per cento della Tari ed è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso di un Isee con i valori sopra indicati a decorrere dal 1 gennaio 2025.
- ✂ l'individuazione dei beneficiari è effettuata mediante modalità di condivisione, che dovranno essere definite da Arera, da parte dei Comuni e dei gestori del servizio rifiuti, delle informazioni presenti nel sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGate).
- ✂ il finanziamento del bonus avviene mediante l'istituzione, da parte di Arera, di una nuova componente perequativa applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)
- ✂ la possibilità per Arera di prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione del bonus sociale rifiuti.

- è stata adottata da Arera, la Deliberazione 1 aprile 2025 n. 133/2025/r/rif "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24" con cui a decorrere dal 1 gennaio 2025, è istituita la componente perequativa unitaria UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;

Ritenuto,

- nonostante la previsione normativa che garantisce lo sconto del 25%, di proseguire nella politica di sostegno alle famiglie, garantendo un'agevolazione, in aggiunta a quella statale sopra richiamata, anche per l'anno 2025;
- di riconoscere alle utenze con maggiori difficoltà un beneficio riconducibile a quello degli anni precedenti e, compatibilmente con le risorse a disposizione, di aumentare la percentuale di contributo per le fasce più deboli;
- di stabilire, conseguentemente, che l'agevolazione per il pagamento della TARI sarà concessa con apposito bando, ai nuclei familiari che si trovino in una condizione di grave disagio economico, rilevata dall'attestazione ISEE, fino all'esaurimento dei fondi previsti;

Precisato che:

- l'agevolazione comunale di cui sopra, ad integrazione di quella statale, viene finanziata con risorse derivanti



## COMUNE DI PISTOIA

dalla fiscalità generale del Comune, ai sensi dell'articolo 660 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che prevede: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*.

- per l'anno 2025 è stato stanziato l'importo di euro 200.000,00 sul capitolo n. 22181/70, del Bilancio Armonizzato di Previsione finanziaria 2025/2027;

- l'agevolazione verrà concessa sulla base di una graduatoria che sarà definita sulla base del valore ISEE e le domande ammissibili saranno soddisfatte con l'erogazione del contributo a partire dai valori ISEE inferiori e fino a esaurimento dei fondi stanziati sul capitolo n. 22181/70;

- l'agevolazione sarà graduata, rispetto al valore ISEE con le seguenti modalità:

1. con il valore ISEE in misura non superiore ad euro 4.000,00, considerato che il 25% della tassa è coperto dalla riduzione statale, si prevede un'agevolazione ulteriore del 75% della tassa dovuta.
2. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 4.000,01 e non superiore ad euro 8.000,00, considerato che il 25% della tassa è coperto dalla riduzione statale, si prevede un'agevolazione ulteriore del 50% della tassa dovuta.
3. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 8.000,01 e non superiore ad euro 9.530,00, considerato che il 25% della tassa è coperto dalla riduzione statale, si prevede un'agevolazione ulteriore del 25% della tassa dovuta.
4. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 9.530,01 e non superiore ad euro 10.000,00, considerato che agli utenti in tale fascia non è riconosciuta alcuna agevolazione statale, ma che lo scorso anno veniva riconosciuta una percentuale di agevolazione del 20% agli utenti da 8.000,01 a 10.000,00, si prevede un'agevolazione del 25%.

In caso di parità di ISEE avranno precedenza le domande di nuclei familiari con la presenza di una persona diversamente abile, e in caso di ulteriore parità quelle con il maggior numero di figli minori coabitanti a carico.

Vista lo schema elaborato da Alia Servizi Ambientali Spa, in qualità di soggetto gestore, prot. n. 45802 del 03/04/2025, contenente le tariffe, distinte per utenze domestiche e non domestiche, sulla base del DPR n. 158/1999 e dell'aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 per il Servizio integrato di gestione dei rifiuti, contenente anche il costo delle riduzioni sopra indicate, allegato al presente atto (Allegato 1) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett b) del D.lgs. 267/2000;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere all'approvazione del presente provvedimento;

Ravvisato che occorre conferire alla presente la immediata eseguibilità, stante la necessità ed urgenza di procedere per dare corso alla presente deliberazione;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante ed Entrate, contenente anche l'attestazione che al presente procedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, allegato alla presente deliberazione;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Controllo Aziende Partecipate, contenente anche l'attestazione che al procedimento contabile non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, allegato alla presente deliberazione;

Su proposta del Servizio Servizio Stazione Unica Appaltante ed Entrate e preso atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze del medesimo, come da vigente funzionigramma;





## COMUNE DI PISTOIA

Preso atto del verbale della Commissione consiliare competente, conservato digitalmente presso l'Ufficio del Consiglio comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il resoconto integrale della discussione, che riporta, altresì, gli interventi dei singoli Consiglieri che hanno partecipato al dibattito, è contenuto nel processo verbale, che sarà conservato nelle forme previste dall'art. 35 del vigente Regolamento sul Funzionamento e l'Organizzazione del Consiglio comunale;

Esauriti gli interventi, il Presidente del Consiglio comunale invita l'aula a procedere alla votazione con scrutinio palese a mezzo di sistema elettronico;

### DELIBERA

1. **di approvare** per l'anno 2025 le tariffe TARI, distinte per utenze domestiche e non domestiche, elaborate da Alia Spa sulla base del DPR n. 158/1999 e dell'Aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 per il Servizio integrato di gestione dei rifiuti, contenente anche il costo delle riduzioni come di seguito determinate, allegato alla presente deliberazione (Allegato 1) per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **di prendere atto** che l'importo totale accertato sul capitolo di entrata 10265/10 del Bilancio di previsione finanziaria 2025-2027 è pari euro 25.013.736,00 per l'anno 2025;
3. **di prevedere** per l'anno 2025 le seguenti valorizzazioni delle riduzioni previste nel regolamento per l'applicazione della Tari, come riassuntivamente di seguito esplicitato:
  - a) **di applicare** la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche nella misura del 1,5% della parte variabile della tariffa (articolo 14 comma 4 del Regolamento per l'applicazione della TARI);
  - b) **di non applicare** in merito alla tariffa giornaliera nessun aumento (articolo 21 del Regolamento per l'applicazione della TARI);
  - c) **di applicare** la riduzione per le utenze domestiche, unico occupante nella misura del 15% della tariffa (articolo 23 comma 1 del Regolamento per l'applicazione della TARI);
  - d) **di applicare** alle imprese agricole e florovivaistiche che effettuano il compostaggio aerobico autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 una riduzione pari al 10% della tariffa (articolo 25 comma 5 del Regolamento per l'applicazione della TARI);
  - e) **di applicare** alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono tali beni per scopi assistenziali, una riduzione della parte variabile della tariffa, pari al prodotto tra la quantità documentata dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, per la percentuale del 100% del costo unitario Cu pari a 0,409/kg (articolo 25 comma 6 del Regolamento per l'applicazione della TARI);
  - f) **di riconoscere** alle utenze non domestiche con prevalente produzione dei rifiuti organici (cat. 22, 24 e 27) una riduzione del 50,5%, sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa, calcolata in detrazione dell'importo dovuto nel corrente anno, fermo restando un eventuale conguaglio nell'anno successivo, subordinatamente al rispetto di entrambe le seguenti condizioni:
    1. presentazione di autodichiarazione via PEC da parte dell'utente da produrre dal 01.12.2025 al 31.01.2026 attestante la corretta effettuazione della differenziazione delle diverse categorie merceologiche di rifiuti prodotti (carta, organico, multimateriale leggero, vetro);
    2. il non essere incorsi in due sanzioni di non conformità del conferimento nel periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2025.

Nel caso in cui le utenze non assolvano le due condizioni sopra elencate al 31/12/2025, la riduzione sarà



## COMUNE DI PISTOIA

conseguentemente revocata e dovuta la tariffa per intero nella prima richiesta di pagamento utile dell'anno successivo. Per le utenze che si attiveranno nell'anno in corso, l'eventuale riduzione sarà applicata a consuntivo e conteggiata con la prima richiesta di pagamento utile.

- g) **di stabilire** una riduzione pari al 20% della tariffa per le utenze domestiche, il cui titolare sia residente nell'alloggio assoggettato a tariffa, e pari al 40% della tariffa per le utenze non domestiche, situate nelle zone montane e collinari del territorio comunale, determinate sulla base dei criteri stabiliti dalla Provincia per le esenzioni ai fini IMU, ovvero vengono considerate le utenze domestiche e non domestiche che insistono sui fogli e particelle definiti montani con l'atto della Provincia di Pistoia nel 1999, ai sensi della lett. h) comma 1 art. 7 del D. Lgs. 504/92, precisando che l'elenco si riferisce alle particelle del "catasto Terreni" e non del "catasto Fabbricati" e che dei 160 Fogli montani, 16 sono "parzialmente" montani, ma ai fini dell'applicazione dell'agevolazione viene considerato totalmente "montano" l'intero foglio. La riduzione verrà applicata d'ufficio ed eventuali conguagli o rettifiche saranno gestiti nella prima bollettazione utile. (articolo 27 comma 7 del Regolamento per l'applicazione della TARI);
- h) **di stabilire** una riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa per le sole utenze non domestiche che consentano, tramite sottoscrizione di apposito patto di collaborazione, l'attivazione presso i propri locali e/o la propria area pertinenziale, di ecotappa per il conferimento, da parte dei cittadini, di specifiche tipologie di rifiuti, come bombolette spray, lampade a basso consumo e neon, toner e cartucce di inchiostro per stampanti, pile, piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), conformemente al servizio previsto dal gestore e attivato dall'amministrazione comunale con D.C.C. n. 42 del 06/04/2021 - All. E2. La richiesta per la riduzione tariffaria dovrà essere presentata al gestore entro il 31.12.2025 e l'agevolazione verrà concessa nella prima bollettazione utile;
- i) **di stabilire** una riduzione pari al 100% della parte variabile della tariffa per le imprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese riservata allo start up innovativo e di stabilire una riduzione pari al 70% della parte variabile della tariffa per l'imprenditoria giovanile. Relativamente all'imprenditoria giovanile possono presentare domanda i soggetti di età compresa tra 18 e 36 anni che costituiscono, nell'anno 2025, nuove società sotto forma di s.n.c., s.a.s, s.r.l., s.p.a., s.a.p.a. s.s., cooperative e piccole cooperative; sono escluse le imprese individuali, le società di fatto e le società a responsabilità limitata con un unico socio. Possono accedere all'agevolazione esclusivamente le nuove iniziative, attività cioè che non consistano in ampliamenti, ammodernamenti, riconversioni o ristrutturazioni di iniziative precedenti, operative nei settori di attività legati alla produzione di beni in agricoltura, artigianato e industria, commercio e fornitura di servizi alle imprese (sono esclusi i servizi alle persone e alle amministrazioni pubbliche). Per beneficiare di dette agevolazioni, il contribuente deve presentare apposita domanda allegando tutta la documentazione necessaria entro il 31 dicembre 2025. L'agevolazione verrà concessa nella prima bollettazione utile;
- j) **di prevedere** per l'anno 2025, nonostante la previsione normativa che garantisce lo sconto del 25%, di proseguire nella politica di sostegno alle famiglie, garantendo un'agevolazione, in aggiunta a quella statale sopra richiamata e di stabilire, conseguentemente, che l'agevolazione per il pagamento della TARI sarà concessa con apposito bando, ai nuclei familiari che si trovino in una condizione di grave disagio economico, rilevata dall'attestazione ISEE, fino all'esaurimento dei fondi previsti, pari ad euro 200.000,00 sul capitolo n. 22181/70, del Bilancio Armonizzato di Previsione finanziaria 2025/2027, alle seguenti condizioni:
- l'agevolazione verrà concessa sulla base di una graduatoria che sarà definita sulla base del valore ISEE e le domande ammissibili saranno soddisfatte con l'erogazione del contributo a partire dai valori ISEE inferiori e fino a esaurimento dei fondi stanziati;
  - l'agevolazione sarà graduata, rispetto al valore ISEE con le seguenti modalità:
1. con il valore ISEE in misura non superiore ad euro 4.000,00, considerato che il 25% della tassa è coperto dalla riduzione statale, si prevede un'agevolazione ulteriore del 75% della tassa dovuta.
  2. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 4.000,01 e non superiore ad euro 8.000,00, considerato che il 25% della tassa è coperto dalla riduzione statale, si prevede un'agevolazione ulteriore del 50% della tassa dovuta.
  3. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 8.000,01 e non superiore ad euro 9.530,00, considerato che il 25% della tassa è coperto dalla riduzione statale, si prevede un'agevolazione ulteriore del 25% della tassa dovuta.
  4. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 9.530,01 e non superiore ad euro 10.000,00,



## COMUNE DI PISTOIA

considerato che agli utenti in tale fascia non è riconosciuta alcuna agevolazione statale, si prevede un'agevolazione del 25%.

In caso di parità di ISEE avranno precedenza le domande di nuclei familiari con la presenza di una persona diversamente abile, e in caso di ulteriore parità quelle con il maggior numero di figli minori coabitanti a carico.

4. **di trasmettere** copia della presente deliberazione alla società Alia Servizi Ambientali Spa;

5. **di dare atto** che la presente delibera tariffaria verrà pubblicata, a cura dell'ufficio entrate, sul portale del Federalismo Fiscale ai fini della sua pubblicità ed efficacia, come prevista dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dalla Circolare 2/DF del 22.11.2019;

6. **di trasmettere** copia della presente deliberazione ai responsabili preposti alle seguenti strutture per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione:

- ✂ Dr.ssa Daria Vitale – Dirigente Servizio Stazione Unica Appaltante ed Entrate.
- ✂ Dr. Franco Ancillotti – Dirigente Servizio Finanziario e Controllo Aziende partecipate.
- ✂ Dirigenti Servizi comunali.

Con l'assistenza degli scrutatori:

- Mati
- Fontana
- Bonacchi

accertando e proclamando il seguente esito:

Consiglieri presenti 29 Consiglieri votanti n. 29

A maggioranza di voti, come prevista dai Regolamenti vigenti,

Voti favorevoli n. 18 (Gelli,Tomasi,Raso,Ferri,

Mati,Patanè,Fontana,Cipriani,

Pelagalli,Capecchi,Galligani,Bargiacchi,

Trimboli,Bojola,Pagliai,Calzolari,

Romoli,Cerdini)

Voti contrari n. 11 (Giusti,Fratoni,Tosi,Boanini,

Nesi,Fragai,Cotti,Nuti,

Nesti,Branchetti,Bonacchi)

In esito alla votazione sopra riportata, il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione avente ad oggetto:  
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2025. APPROVAZIONE.

E' APPROVATA



## COMUNE DI PISTOIA

Successivamente

il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità sul provvedimento approvato, invitando l'aula a procedere alla votazione in forma palese, a mezzo di sistema elettronico, accertando e proclamando il seguente esito:

Consiglieri presenti 29 Consiglieri votanti n. 29

A maggioranza di voti,

Voti favorevoli n. 18 (Gelli, Tomasi, Raso, Ferri,  
Mati, Patanè, Fontana, Cipriani,  
Pelagalli, Capecchi, Galligani, Bargiacchi,  
Trimboli, Bojola, Pagliai, Calzolari,  
Romoli, Cerdini)

Voti contrari n. 11 (Giusti, Fratoni, Tosi, Boanini,  
Nesi, Fragai, Cotti, Nuti,  
Nesti, Branchetti, Bonacchi)

In esito alla votazione sopra riportata, il Consiglio comunale

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.